

## TI\_GERICHTE 10.2007.178 vom 13. März 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-03-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2007.178](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2007.178)

FR: TI\_GERICHTE 10.2007.178 du 13 mars 2008

IT: TI\_GERICHTE 10.2007.178 del 13 marzo 2008

### Volltext

Incarto n.10.2007.178

DA 1023/2007

Bellinzona

13 marzo 2008

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: Avv. DI 1 Lugano)

prevenuto colpevole di falsità in documenti,

per avere, a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, agendo in qualità di contitolare dello \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, al fine di procacciare ad altri un indebito vantaggio, allestito una relazione di stima della proprietà ■ \_\_\_\_\_ ■ (Part. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_), attestando, contrariamente al vero, che il valore totale della proprietà era di fr. 2'320'000.- (valore superiore [recte inferiore] a quello reale) e consegnando tale documento a \_\_\_\_\_;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 251 CP;

perseguito con decreto d'accusa del 16 aprile 2007 n. 1023/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 9'300.- (novemilatrecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 310.- (trecentodieci).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data 27 aprile 2007;

indetto il dibattimento 13 marzo 2008, al quale sono comparsi  
l'■accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 1°  
ottobre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel  
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa,  
proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di  
accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2  
CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 251 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall'■imputazione di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n.  
1023/2007 del 16 aprile 2007.

caricale spese allo Stato, il quale rifonderà ad ACCU 1 la somma difr. 2'500.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite,  
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di  
cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza  
(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:

La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.00      100.00      tassa di giustizia

fr. 100.00      100.00      spese giudiziarie

fr.200.00totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.